

Dm Lavoro 3 dicembre 2009

Attuazione della direttiva 2009/87/Ce - Inclusione della sostanza attiva indoxacarb nell'allegato I della direttiva 98/8/Ce

 Parole chiave: **Sostanze pericolose** | **Autorizzazioni** | **Pesticidi / Fitosanitari** | **Mercato / Commercio**
Altri documenti con le stesse parole chiave

Testo vigente oggi 06/08/2013

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Decreto 3 dicembre 2009

(Gu 18 gennaio 2010 n. 13)

Attuazione della direttiva 2009/87/Ce del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva indoxacarb nell'allegato I

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Vista la direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/Ce in materia di immissione sul mercato di biocidi";

Vista la direttiva 2009/87/Ce della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il principio attivo indoxacarb nell'allegato I della direttiva 98/8/Ce;

Considerato che la data di iscrizione dell'indoxacarb, per il tipo di prodotto 18, "insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi", è il 1° gennaio 2010 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva l'indoxacarb è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Visto che la sostanza attiva indoxacarb non era in commercio alla data del 14 maggio 2000, non è rientrata nel programma di revisione decennale delle sostanze attive stabilito dal Regolamento 1451/2007/Ce;

Visto, pertanto, che la sostanza attiva indoxacarb non risulta iscritta nell'Allegato I del Regolamento 1451/2007/Ce, va considerata come sostanza attiva nuova non presente ad oggi sul mercato per essere utilizzata in qualità di biocida;

Ritenuto, per quanto sopra, di escludere la presenza sul mercato di prodotti rientranti in una delle categorie di cui all'Allegato IV del decreto legislativo n. 174/2000 e aventi come sostanza attiva l'indoxacarb;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 28 maggio 2009, n. 122, recante attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Articolo 1

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza indoxacarb nell'"Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi", di cui all'allegato I della direttiva 98/8/Ce, disposto dalla direttiva 2009/87/Ce della Commissione del 29 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza indoxacarb è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/Ce.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, "insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi", di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo indoxacarb come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato

La voce "n. 19" riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/Ce:

N.	Nome comune	Denominazione Iupac Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto
19	Indoxacarb (massa di reazione degli enantiomeri S:R 75:25)	Massa di reazione di carbossilato di metil (S)- e metil(R)- 7-cloro-2,3,4a,5-tetraidro-2- [metossicarbonil-(4-trifluorometossifenil) carbamoil]indeno(1,2-e) (1,3,4)oxadiazina- 4a (questa voce copre la massa di reazione 75:25 degli enantiomeri S e R) Numero CE: n.d. Numero CAS: enantiomero S: 173584-44-6; enantiomero R: 185608-75-7	796 g/kg	1° gennaio 2010	n.d.	31 dicembre 2019	18

Disposizioni specifiche (1)

Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.

Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.

L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni.

Per ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani, delle specie non bersaglio e dell'ambiente acquatico occorre adottare adeguate misure di attenuazione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati devono specificare che:

1) i prodotti non devono essere riposti in luoghi accessibili a neonati, bambini o animali da

compagnia;

2) i prodotti devono essere riposti lontano da canalizzazioni esterne;

3) i prodotti non utilizzati devono essere adeguatamente smaltiti e non riversati nelle canalizzazioni.

Per usi amatoriali, sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso

(1) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>